

Legge regionale 26 ottobre 2006 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di cooperazione sociale.

Art. 7

(Ricorsi)

1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione e di cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.

(1)

2. La Giunta regionale decide sul ricorso sentito il parere della Commissione regionale per la cooperazione.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 70, comma 1, L. R. 21/2013